



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Provvedimento Unico Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
Codice Pratica: 21/0349935
"Cava di calcare in Località Collelungo" nel Comune di Ofena (AQ)
Ditta richiedente: U.M.T. Service S.r.l.
Parere regionale di competenza ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- il D.Lgs 25 novembre 1996, n.624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento al Titolo II "Coltivazione di cave e torbiere";

RICHIAMATI:

- la procedura inerente il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale [PAUR] ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i.- Codice Pratica: 21/0349935 avviata presso lo Sportello Regionale Ambientale (SRA) per il progetto di apertura, coltivazione e risanamento ambientale di una "Cava di calcare in Località Collelungo" nel Comune di Ofena (AQ), individuato catastalmente al Foglio n.41, Particelle nn.101-106-122 e trasmesso dalla Ditta istante UMT Service Unipersonale S.r.l. con sede legale in S.S. Tiburtina Valeria Km 179 nel Comune di Popoli (PE) – P.IVA 01752870665;
- l'istanza della succitata Ditta trasmessa in data 31/08/2021 (prot.n.0349935/21), tendente ad ottenere l'autorizzazione all'apertura della medesima cava, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i.;

VISTI, in particolare:

- il Giudizio n° 4138 del 01/02/2024 espresso dal Comitato di Coordinamento regionale per la V.I.A.(CCR-VIA) per il progetto depositato;
- la successiva Autorizzazione Paesaggistica n.10/2024 rilasciata ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2024 n.42 dal Comune di Ofena al prot. n.2119 del 24/07/2024, riportante il parere favorevole con condizioni, reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo con nota prot.n.0275859/24 del 03/07/2024, nell'ambito del soprarichiamato procedimento PAUR;

- il verbale del 22/07/2024 con cui si conclude positivamente la Conferenza di Servizi di cui al richiamato procedimento PAUR, a condizione che *“la Ditta dovrà adeguare, ai sensi dell’art.27-bis c.7bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i., gli elaborati progettuali alle prescrizioni riportate nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo [...]”* e che *“il parere del DPC025 rilasciato con Determina n. 231 del 19/06/2024, è da ritenersi superato e dovrà essere nuovamente rilasciato sugli elaborati adeguati alle prescrizioni, come anche l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”*;

VISTA la documentazione depositata Ditta richiedente UMT Service S.r.l. presso lo SRA e visionabile al seguente [LINK](#), con particolare riferimento alla nuova progettazione depositata in data 23/09/2024, con le modificazioni introdotte a seguito e in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo con nota prot. n.0275859/24 del 03/07/2024;

PRESO ATTO di tutte le prescrizioni, pareri e autorizzazioni rilasciati nel corso del procedimento P.A.U.R. di cui sopra;

RICHIAMATA, in particolare, la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/415 del 06/11/2024 del Servizio DPC025, Ufficio autorizzazioni emissioni - A.U.A. PE-CH e relativi allegati – rilasciata alla Ditta e riguardante l’assenso al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’Art. 272 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

VERIFICATI, inoltre:

- la ricevuta elettronica del versamento di Euro 300,00 intestato a Regione Abruzzo – Settore Cave effettuata dalla Ditta in data 20/05/2022 con causale “PAUR Ofena Collelungo”;
- l’iscrizione della Ditta nella “White list” (L. 190/2012 s.m.i.) della Prefettura di Pescara, in stato di “rinnovo”;

VISTO lo schema della polizza fideiussoria firmata digitalmente dal progettista della Ditta in data 21/05/2022, da stipulare con la Compagnia CONFIDI CENTRO ITALIA per un importo di Euro 600.000,00;

PRESO ATTO che, secondo quanto comunicato nel sito istituzionale della Banca d’Italia, i [“Confidi minori”](#) non sono abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, comprese le fideiussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che la garanzia per il ripristino ambientale debba essere rilasciata da un Soggetto legittimato e che nella polizza fideiussoria sia riportata la clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l’accertamento del regolare ripristino dell’area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;

ATTESO, pertanto, che prima dell’inizio dei lavori:

- la Ditta dovrà presentare apposita polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo stimato in Euro 600.000,00 (seicentomila/00) da stipularsi con Soggetto legittimato e abilitato a fornire garanzie per la P.A. e comunque non incluso negli elenchi pubblicati dalla [BANCA D’ITALIA](#)
- tale polizza debba specificatamente contenere la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l’accertamento del regolare ripristino dell’area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;

RICHIAMATI:

- il comma 2, Art. 5 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. inerente il *“parere obbligatorio e vincolante”* a cura dell’Autorità regionale competente [ora: Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio];

- il comma 1 lett. b) Art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., per il quale il provvedimento di autorizzatorio alla coltivazione di cava, risulta di competenza del Comune di Ofena (AQ);

DATO ATTO che il provvedimento comunale dovrà contenere gli estremi della Convenzione da stipulare prima del rilascio del medesimo provvedimento, ai sensi dell'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i.;

RILEVATO che il Servizio regionale DPC025 è Autorità competente in materia di risorse estrattive;

RITENUTO, per quanto sopra premesso e in ottemperanza all'Art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i., di poter esprimere parere favorevole, sotto il profilo strettamente tecnico-minerario, all'apertura della cava di che trattasi, secondo specifiche disposizioni a cui la Ditta richiedente dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione della cava medesima;

EVIDENZIATO che tali specifiche disposizioni dovranno espressamente essere richiamate nel provvedimento autorizzatorio di competenza dell'Amministrazione comunale di Ofena, ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. 54/1983 s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- A.** di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i., parere favorevole, sotto il profilo tecnico-minerario, all'apertura della "Cava di calcare in Località "Collelungo" nel Comune di Ofena (AQ) in favore della Ditta richiedente UMT Service Unipersonale S.r.l. - P.IVA 01752870665, con sede legale in SS 5 Tiburtina Valeria Km 179 del Comune di Popoli, distinta in Catasto al Foglio n. 41, Particelle nn.101-106-122, secondo gli elaborati progettuali depositati e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al procedimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale (PAUR) – Codice Pratica: 21/0349935, reperibili al seguente [LINK](#)
- B.** di dare atto che gli effetti del presente parere sono vincolati al rilascio del richiamato PAUR ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Codice Pratica: 21/0349935;
- C.** di dare atto, altresì, che la funzione del controllo sul rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale, contenute nel Nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo rilasciato con nota prot. n.0275859/24 del 03/07/2024 nell'ambito del suddetto procedimento PAUR, è in capo al Comune di Ofena, in qualità di Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica;
- D.** di subordinare, ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. n. 54/1983 s.m.i., l'efficacia del provvedimento autorizzatorio a cura del Comune di Ofena, alle seguenti ulteriori condizioni:

Art.1

- il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla trasmissione del provvedimento autorizzatorio a cura del Comune di Ofena ai sensi dell'Art.10, comma1, lett. b) della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- il volume totale di escavazione è fissato in 1.700.000 metri cubi per una durata di 10 (dieci) anni da realizzarsi secondo il cronoprogramma lavori depositato - documento "T07- REV. – CRONOPROGRAMMA" con un volume di "terreno vegetale" riutilizzabile in loco di circa 10.000 mc;
- l'autorizzazione comunale dovrà contenere gli estremi della Convenzione da stipulare prima del rilascio del medesimo provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i.;

Art.2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio Regionale DPC025, al Comune di Ofena, nonché all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, la seguente documentazione:

- entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori, polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) stipulata con Soggetto legittimato e abilitato a fornire garanzie per la P.A. Tale polizza dovrà specificatamente contenere la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;
- entro 8 (otto) giorni dall'inizio dei lavori, denuncia di esercizio cava, secondo quanto disposto agli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959, allegando altresì apposita Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/1990 s.m.i. di aver:
 - collocato ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;
 - perimetrato l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'ideonea chiusura delle vie di accesso;
 - sistemato idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
 - adottato tutte le misure di sicurezza, con particolare attenzione alla linea di confine;
 - acquisito specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore della S.S. n. 602, secondo quanto disposto dall'Art. 22 e segg. del D.Lgs n. 285/1992 s.m.i. e relativo regolamento - D.P.R. n. 495/1992 s.m.i., Art. 46;
 - comunicato l'inizio della messa in esercizio degli impianti di cui al D.Lgs 152/2006 s.m.i., Art. 268, comma 1, lett. o);
- il Documento di Salute e Sicurezza (DSS), redatto ai sensi del D.Lgs 624/1996 s.m.i., contenente la descrizione di tutti i protocolli operativi e di gestione delle emergenze (tutele personali, tutele ambientali) e approfondendo quanto già riportato nella *“R04 – rev.– Relazione tecnico-economica”* datata settembre 2024 a firma del progettista incaricato e della Ditta richiedente, recuperabile dal S.R.A.. A tale proposito, il DSS dovrà specificatamente riportare per i protocolli di sicurezza in caso di sversamenti accidentali:
 - ubicazione della prevista piazzola, opportunamente dotata di pavimentazione impermeabile, per rifornimento e ricovero mezzi d'opera;
 - tipologia dei materiali adsorbenti da utilizzare in caso di sversamento di liquidi (oli e carburanti) in cava;
 - indicazione e descrizione dell'area di deposito temporaneo dei materiali adsorbenti esausti, nonché delle modalità operative per la successiva gestione degli stessi come rifiuti speciali;
 - tempistiche previste in caso di eliminazione degli sversamenti;

Art.3

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- attenersi al progetto, alle prescrizioni imposte, ai relativi elaborati grafici depositati nel corso del procedimento P.A.U.R. - Codice Pratica: 21/0349935;
- trasmettere entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio lavori, al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, la relazione del “collaudo acustico”, ai sensi del Art.4, comma 7 della L.R. n. 23/2007;
- adottare tutte le necessarie misure mitigative atte a prevenire eventuali fenomeni di instabilità ed erosione dei versanti, secondo il nuovo progetto presentato in adempimento alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, il quale prevede un'attenuazione dell'acclività dei fronti di scavo;
- condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale: il rispetto del cronoprogramma verrà annualmente verificato dalla Ditta, la quale provvederà a

trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, le risultanze opportunamente asseverate dal Tecnico esecutore e corredate da elaborati tecnici e grafici sullo stato di avanzamento lavori. Le date in cui verranno svolte le operazioni di verifica dovranno essere comunicate ai predetti Enti con almeno 15 giorni di preavviso;

- garantire il rispetto delle distanze minime dalle infrastrutture presenti, in base a quanto stabilito dall'ex DPR 128/1959 e così come riportato all'interno della "R04 – rev.– Relazione tecnico-economica" (rif.to §.6);
- consentire un agevole accesso dei mezzi posti a servizio dell'attività estrattiva, tale da non inficiare sulla corretta viabilità della vicina strada di scorrimento S.S. 602, installando la necessaria segnaletica orizzontale e verticale;
- fornire, nel rispetto dell'art. 4 del D.Lgs 624/1996, tutti i mezzi necessari per la verifica delle attività di coltivazione e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;
- attenersi alle prescrizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 415 del 06/11/2024 – e relativi allegati – di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- registrare e conservare fino a fine lavori il "Registro delle manutenzioni" e tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno;
- sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;

Al termine dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:

trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;

Art. 4

Il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo. A seguito di apposita relazione a cura dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, il competente Servizio regionale provvederà al rilascio del Parere obbligatorio e vincolante di cui all'Art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i., necessario affinché il Comune di Ofena possa emanare il provvedimento conclusivo di chiusura della cava e contestuale svincolo della polizza fideiussoria. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

Art. 5

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Risorse Estrattive Regionale lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste dalla L.R. 54/1983 s.m.i.;

E. di disporre la trasmissione del presente provvedimento:

- al Servizio regionale DPC002 - Valutazioni Ambientali, ai fini del rilascio del provvedimento P.A.U.R. - Codice Pratica: 21/0349935;
- all'Amministrazione comunale di OFENA (AQ);

- all'A.R.T.A. Abruzzo per le funzioni di cui all'Art. 27 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila,
 - all'Impresa richiedente;
- F.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- G.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Risorse Estrattive
Giovanni Cantone**

Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/1993

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dario CIAMPONI**